

Codice A1012C

D.D. 6 agosto 2025, n. 401

Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25, comma 2 e 71 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di "Assistenza Tecnica Specialistica connesso all'attuazione del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte per le attività di competenza della Direzione A1600A - Attività tecniche in ambito di ingegneria/architettura, attività giuridico-amministrative e di supporto trasversale". Approvazione schema...



ATTO DD 401/A1012C/2025

DEL 06/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012C - Contratti e Servizi

OGGETTO: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25, comma 2 e 71 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di "Assistenza Tecnica Specialistica connesso all'attuazione del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte per le attività di competenza della Direzione A1600A - Attività tecniche in ambito di ingegneria/architettura, attività giuridico-amministrative e di supporto trasversale". Approvazione schema di contratto.

Premesso che:

- con determinazione n. 193 dell'11.04.2025 il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata disponeva l'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, del servizio di "Assistenza Tecnica Specialistica connesso all'attuazione del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte per le attività di competenza della Direzione A1600A - Attività tecniche in ambito di ingegneria/architettura, attività giuridico-amministrative e di supporto trasversale" all'A.T.I.: POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.r.l. - PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES S.r.l., corrente in Torino, C.so Unione Sovietica n. 612/3E, per l'importo di € 376.586,03, oltre I.V.A. pari a € 82.848,93, per un totale pari a € 459.434,96 o.f.i., a seguito del completamento delle verifiche, con esito positivo, circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta, ex artt. 94 ss. e 100 del D.Lgs. 36/2023, presso A.N.A.C. e in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 193 dell'11.04.2025

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 36/2023;
- L. 23/2014;
- artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;
- artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 11-739/2025/XII del 31.01.2025 "Disciplina del Sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR;
- D.G.R. n. 4-8114/2024/XI del 31/01/2024: "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;

determina

- di dare atto che con determinazione n. 193 dell'11.04.2025 il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata disponeva l'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, del servizio di "Assistenza Tecnica Specialistica connesso all'attuazione del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte per le attività di competenza della Direzione A1600A - Attività tecniche in ambito di ingegneria/architettura, attività giuridico-amministrative e di supporto trasversale" all'A.T.I.: POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.r.l. - PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES S.r.l., corrente in Torino, C.so Unione Sovietica n. 612/3E, per l'importo di € 376.586,03, oltre I.V.A. pari a € 82.848,93, per un totale pari a € 459.434,96 o.f.i., a seguito del completamento delle verifiche, con esito positivo, circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta, ex artt. 94 ss. e 100 del D.Lgs. 36/2023, presso A.N.A.C. e in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1012C - Contratti e Servizi)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
SPECIALISTICA CONNESSO ALL'ATTUAZIONE DEL CSR 2023-
2027 DELLA REGIONE PIEMONTE PER LE ATTIVITÀ DI
COMPETENZA DELLA DIREZIONE A1600A - ATTIVITÀ
TECNICHE IN AMBITO DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA,
ATTIVITÀ GIURIDICO-AMMINISTRATIVE E DI SUPPORTO
TRASVERSALE.**

CIG N. B441EE9CE1 - CUP: J61C24000040009

IMPORTO CONTRATTUALE: € 376.586,03 , oltre I.V.A.

TRA:

la **REGIONE PIEMONTE** (C.F.),
rappresentata _____, RUP del presente
progetto, nato il ____a_____, domiciliato ai
fini del presente atto presso la sede regionale di
Torino, Piazza Piemonte n. 1, di seguito **"La
Committente"**

E

la **Società POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.r.l.**
(C:F./P.I.:_____) con sede in Torino - Corso
Unione Sovietica n. 612/3/E, rappresentata dal
Sig._____, nato a_____, il _____ in

qualità di Legale Rappresentante e come tale domiciliato presso la sede della Società medesima, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino,

la quale interviene nel presente Contratto (in seguito **"Contratto"**) in proprio e quale Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici costituito, con atto rogito notarile, registrato a Torino, in data 24.02.2025, n. _____serie _____ dalla Dottoressa _____,

Notaio in Torino con:

- **PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES S.r.l.**
(C.F./P.I: _____) con sede legale in Milano, Via Tiziano n. 32 - Mandante
di seguito denominato **"l'Appaltatore"**

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 775 del 7.10.2024 il Dirigente Responsabile del Settore Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione ha proceduto all'indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica Specialistica connesso all'attuazione del CSR 2023-2027 della Regione

Piemonte per le attività di competenza della Direzione A1600A - Attività tecniche in ambito di ingegneria/architettura, attività giuridico-amministrative e di supporto trasversale, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2 lett. b), del D.Lgs. 36/2023, approvando nel contempo il Progetto di servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Decreto medesimo e relativi allegati;

- con determinazione n. 576 del 12.11.2024 il Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale e dal documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario del servizio in oggetto;
- con determinazione n. 7 del 16.1.2025 il Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata ha proceduto alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice con il compito di esaminare e valutare le offerte tecnico - economiche, relative alla procedura di gara in

oggetto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

- con determinazione n. 193 dell'11.04.2025 il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata ha proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, del servizio di Assistenza Tecnica Specialistica connesso all'attuazione del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte per le attività di competenza della Direzione A1600A - Attività tecniche in ambito di ingegneria/architettura, attività giuridico-amministrative e di supporto trasversale all'A.T.I. POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.r.l. - PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES S.r.l., corrente in Torino, C.so Unione Sovietica n. 612/3E, per l'importo di € 376.586,03, oltre I.V.A. pari a € 82.848,93, per un totale pari a € 459.434,96 o.f.i.;

- con determinazione n. _____ del _____ il Settore Contratti e Servizi ha proceduto a all'approvazione dello schema di contratto.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE**

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti,

gli allegati indicati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, in seguito C.S.A. ed i relativi allegati, l'offerta tecnico-economica, l'"Informativa sul trattamento dei dati personali", nonchè il Patto di integrità, il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R n. 1-1717 del 13.07.2015, in quanto applicabile, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e agli stessi si fa espresso rinvio per quanto non regolato dal presente Contratto.

ART. 2 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel C.S.A. e allegati, nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata, i quali tutti, sono considerati parte integrante del presente Contratto e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

ART. 3 - OGGETTO

La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di Assistenza Tecnica

Specialistica connesso all'attuazione del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte per le attività di competenza della Direzione A1600A - Attività tecniche in ambito di ingegneria/architettura, attività giuridico-amministrative e di supporto trasversale che dovrà essere eseguito puntualmente e con la massima cura secondo quanto indicato nel C.S.A., articoli 5 e 7, e nell'offerta tecnico-economica presentata.

ART. 4 - CONDIZIONI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra l'Appaltatore e la Committente.

2. Per la linea di attività 1 e 2 il servizio dovrà essere realizzato con modalità a distanza fatte salve eventuali necessità di incontri in presenza presso la sede della Committente a Torino o altre sedi comunque localizzate sul territorio regionale e i controlli in loco presso le sedi dei beneficiari o di realizzazione degli investimenti, anch'esse site sul territorio regionale.

3. Per la linea 3 il servizio dovrà essere realizzato in presenza presso la Committente, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore

A1614A "Foreste" o altri Settori regionali coinvolti, presso la sede di Piazza Piemonte n. 1 a Torino, od eventualmente, previo accordo con la Committente, con modalità a distanza.

4. La Committente metterà a disposizione per tutta la durata del servizio, almeno una postazione fissa tra quelle assegnate a quest'ultima, ad uso esclusivo dei componenti del gruppo di lavoro dell'Appaltatore.

5. Lo stretto collegamento di cui al punto 1 si dovrà realizzare almeno secondo le seguenti modalità (così come dettagliate in sede di offerta):

- attivazione da parte della Committente delle postazioni di lavoro messe a disposizione a favore dell'Appaltatore;
- individuazione di referenti fissi per conto dell'Appaltatore in relazione alle specifiche attività oggetto dell'affidamento;
- previsione di un calendario (periodicamente aggiornato) di presenze fisse annuali presso gli uffici regionali delle risorse umane componenti il team dell'Appaltatore di livello e professionalità adeguate a compiti di presidio continuativo (in numero minimo di 20 giornate annuali), cui si

aggiungeranno nella programmazione settimanale le ulteriori risorse in funzione di specifiche attività/incontri;

- realizzazione di azioni di accompagnamento, assistenza specialistica, consulenza per il coordinamento dell'attuazione del CSR 23-27;
- partecipazione a incontri bilaterali/di gruppo e gruppi di lavoro di coordinamento periodico e/o finalizzati.

6. Sotto il profilo delle concrete modalità di esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà innanzitutto fornire servizi di assistenza e consulenza diretta alle strutture regionali collaborando attivamente all'espletamento delle attività indicate all'art. 7 del C.S.A. e predisporre, alle scadenze e secondo le modalità previste, la documentazione ritenuta di volta in volta funzionale alla realizzazione efficace della singola attività.

7. L'Appaltatore dovrà inoltre:

- predisporre/impiegare una piattaforma informatica per la gestione del servizio che sia funzionale alla sua pianificazione, esecuzione e controllo, anche ai fini della corretta rendicontazione del medesimo, secondo le modalità indicate all'art. 21

del C.S.A. Tale strumento dovrà permettere anche lo scambio delle pratiche, senza maggiori oneri per la Committente, garantendo il livello di sicurezza necessario per la protezione dei dati;

- tenere conto delle caratteristiche del sistema informativo della Committente; a riguardo si fa presente che i componenti del gruppo di lavoro riceveranno le credenziali per l'accesso al Desktop Remoto, l'abilitazione ad operare in lettura e scrittura su cartelle condivise con la Struttura per la migliore e più efficace elaborazione e condivisione dei documenti di lavoro e l'abilitazione ad eventuali altri applicativi utilizzati dalla Committente necessari per espletare le attività indicate all'art. 7 del C.S.A.: l'Appaltatore dovrà adoperarsi in ogni modo per risolvere, per la parte di competenza, eventuali problematiche dal punto di vista informatico che potessero impedire temporaneamente tale accesso;

- tenere conto delle attività connesse ad altri servizi di Assistenza tecnica della Direzione A1600A in ambito FEASR affidati o che si intendono affidare, raccordandosi con gli altri gruppi di lavoro ad esse preposte.

ART. 5 - PIANO DI LAVORO

L'Appaltatore dovrà programmare e realizzare tutte le attività oggetto del servizio, come concordate e definite con il Settore A1614A "Foreste", sulla base di un piano di lavoro semestrale che descriverà, per il semestre di riferimento, i prodotti, l'impegno previsto e le scadenze relativi alle diverse attività da espletare.

In fase di avvio del servizio e comunque entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla comunicazione, da parte della Committente, di avvio dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Settore A1614 "Foreste", tenendo conto delle indicazioni ricevute da quest'ultimo, una proposta di pianificazione generale di massima del servizio medesimo fino alla sua conclusione, suddivisa per area di intervento e linee di attività. Unitamente a tale pianificazione complessiva dovrà essere presentato il primo piano di lavoro, costituente pianificazione di dettaglio per il primo semestre, comprensivo dell'indicazione degli output e di una stima delle risorse impegnate.

I successivi piani di lavoro dovranno essere inviati al Settore A1614A "Foreste" entro l'ultimo

giorno del mese che conclude il semestre precedente a quello di riferimento per il piano stesso.

La pianificazione è oggetto di autorizzazione della Committente. La Committente potrà chiedere all'Appaltatore modifiche motivate del piano di lavoro in precedenza accettato, cui l'Appaltatore dovrà adeguarsi tempestivamente.

ART. 6 - CONTROLLI SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le attività di direzione, controllo e contabilità sono in capo al RUP e al DEC secondo le modalità indicate all'art. 115 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i

La Committenza si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'Appaltatore nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

La Committente farà pervenire, per iscritto, all'Appaltatore le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'Appaltatore non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze o fatti influenti sul

servizio, se non preventivamente comunicate alla Committente. Su richiesta di quest'ultima o dei soggetti da questa incaricati l'Appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui al successivo art. 18.

L'Appaltatore dovrà produrre trimestralmente, anche ai fini della liquidazione della fattura, la documentazione relativa allo stato di avanzamento del servizio con l'indicazione delle attività realizzate, degli output prodotti e il rendiconto delle risorse utilizzate suddivisi per Linee di attività, singole attività e risorse umane coinvolte con il dettaglio del numero di giornate per ciascun componente del gruppo di lavoro ex art. 11 (timesheet con dettaglio giornaliero sottoscritto da ciascun componente). Le relazioni di stato avanzamento lavori saranno oggetto di verifica e approvazione da parte della Committente e saranno propedeutiche al pagamento delle fatture.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata di 48 mesi decorrenti dalla stipula del presente Contratto. La decorrenza coincide con la data del verbale di esecuzione del servizio in via d'urgenza, sottoscritto in data 23 aprile 2025, in pendenza di formale sottoscrizione del presente Contratto, in caso di esecuzione in via d'urgenza richiesta dalla Committente ai sensi e nei casi previsti dall'art. 17, commi 8 e 9, D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

È prevista la proroga tecnica eventuale del servizio per il tempo necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

ART. 8 - IMPORTO CONTRATTUALE E REVISIONE DEI

PREZZI

L'importo contrattuale è pari a € 376.586,03, oltre I.V.A. pari a € 82.848,93, per un totale pari a € 459.434,96 o.f.i.

La Committente, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, potrà imporre, ai sensi

dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle medesime condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione.

Si precisa che qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, Consip S.p.A. attivasse una convenzione con prezzi inferiori a quelli sopra specificati, l'Appaltatore sarà invitato ad adeguarsi. In tale prospettiva, come previsto dal D.L. 6 Luglio 2012 n 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto, n 135 (in SO n 173, relativo alla G.U. 14/08/2012 n 189), la Committente si riserva di recedere, in qualsiasi momento dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la

quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, dalla legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto che siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., è ammessa la revisione del prezzo del presente Contratto, in aumento o in diminuzione, qualora sia accertata una variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), superiore al 5% nel periodo compreso fra il mese/anno di stipulazione del contratto e il momento del pagamento del saldo annuale del corrispettivo. La revisione sarà quantificata nella misura dell'80% della variazione riferita alla parte di corrispettivo oggetto di pagamento nell'annualità considerata.

Nei casi di cui al comma 1 l'Appaltatore potrà presentare formale motivata istanza di revisione, in aumento del prezzo del contratto, non prima di 10 mesi dall'inizio dell'esecuzione. La revisione potrà essere chiesta una sola volta per ciascuna annualità, salva la facoltà delle parti di

accordarsi su periodi temporali maggiori. La revisione sarà concessa dal RUP in seguito alla verifica dei presupposti suindicati.

La revisione del prezzo in diminuzione sarà disposta dal RUP qualora, dal confronto fra l'indice FOI disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al momento della sottoscrizione del contratto sia accertata una diminuzione dei prezzi superiore al 5%; anche la revisione in diminuzione opera nella misura dell'80% della variazione. Anche la revisione in diminuzione sarà applicabile non prima di 10 mesi. Il procedimento sarà preceduto da comunicazione di avvio dello stesso ai sensi della normativa nazionale e regionale sul procedimento amministrativo.

ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, per il servizio in oggetto, non è prevista l'erogazione dell'anticipazione sull'importo contrattuale, regolata dall'art. 125 del D.lgs. 36/2023. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato trimestralmente sulla base delle giornate di servizio effettivamente prestate nel trimestre precedente, con la presentazione di una

fattura elettronica, vistata per la regolarità dal RUP, previa verifica della regolarità contributiva ai sensi della Legge 2/2009 (DURC), al Codice univoco_____. Il termine di pagamento è di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture. L'Operatore Economico emette le fatture in relazione al numero di giornate lavorate trimestralmente solo a seguito della valutazione positiva del Report di avanzamento delle attività che dovrà essere inviato a mezzo PEC alla Committente. Tutte le fatture dovranno riportare, oltre al CUP (J61C24000040009) ed al CIG, anche la dicitura "Servizio di assistenza tecnica specialistica connesso all'attuazione del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte per le attività di competenza della Direzione A1600A Trimestre XXX", gli estremi della determinazione di aggiudicazione ed il numero identificativo dell'impegno di spesa. Ai sensi dell'art. 11, c. 6, del D.Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente Contratto, la Committente tratterrà dal certificato di

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la Committente provvede al pagamento anche in corso d'opera, delle retribuzioni arretrate, direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Ai fini della determinazione degli importi degli acconti, si applicherà la tariffa media giornata/persona pari a € 373,88 - al netto del ribasso offerto - al numero di giornate rendicontate ed effettivamente erogate.

Qualora, nel corso del servizio, si rilevi uno scostamento superiore al 10% tra il numero delle giornate effettivamente erogate da ciascun profilo

professionale rispetto a quelle stimate nel progetto di servizio e/o concordate con la Committente, tale da comportare una sostanziale modifica del coinvolgimento delle stesse a scapito della migliore organizzazione e del più efficace coordinamento del servizio e quindi a scapito dell'interesse della Committente, per la rendicontazione verranno applicate le tariffe previste per i singoli profili professionali - al netto del ribasso offerto - ferma restando la necessità che l'esecuzione del servizio venga garantita in aderenza alla previsione contrattuale, con riferimento alla distribuzione delle attività tra i vari profili professionali.

Il report di avanzamento delle attività è costituito da una relazione trimestrale dettagliata, recante nel dettaglio:

- le attività svolte nel periodo di riferimento;
- gli output prodotti;
- il rendiconto delle risorse utilizzate, corredato di tabelle di sintesi, recanti la suddivisione delle giornate erogate per ciascuna linea di servizio, distinte per profilo professionale e per risorse umane coinvolte; dovrà essere altresì allegato il timesheet con dettaglio giornaliero per

ciascuna risorsa coinvolta, sottoscritto dalla stessa.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati all'articolo 10 (obblighi di tracciabilità).

Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo (A.T.I.), conformemente alla disciplina dell'art. 48, comma 12, del Codice dei contratti, devono conferire mandato speciale alla società capogruppo per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, in particolare per gli atti inerenti i pagamenti.

Relativamente ai pagamenti delle fatture emesse dall'Appaltatore, la Committente precisa che:

- la mandataria e ciascuna mandante, componente l'ATI, dovranno emettere singolarmente fatture elettroniche e trasmetterle alla Committente sul Portale della Fatturazione Elettronica.

Il Settore competente predisporrà un atto contabile

per ogni fattura emessa intestandolo alla Capogruppo.

La Tesoreria della Committente emetterà un mandato per ogni fattura emessa che sarà liquidato alla Mandataria, la quale provvederà a corrispondere ad ogni Mandante la somma fatturata.

La Committente applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972. Le fatture emesse dovranno pertanto indicare, oltre a quanto sopra riportato, la frase "scissione dei pagamenti".

L'Appaltatore s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera la Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

In caso di autorizzazione al subappalto, la Committente corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 119, comma 11, D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ceda il proprio credito a terzi, si applica la disposizione prevista dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.; l'Appaltatore ne darà tempestiva comunicazione alla Committente perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile alla Committente e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico della Committente, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell'Appaltatore in base alle proprie valutazioni ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore

medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

I pagamenti saranno effettuati presso i conti correnti di seguito identificati:

codice IBAN:_____.

Le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti dedicati sono le seguenti:

-

ART. 10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone

delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Committente risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 11 - GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro è composto dagli esperti le cui professionalità sono state indicate dall'Appaltatore in sede di offerta, la quale ancorché non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a prestare il proprio supporto specialistico per tutta la durata del contratto.

Il gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento dell'attività.

Nel corso dell'esecuzione del presente Contratto la Committente potrà chiedere l'inserimento di profili con competenze ulteriori attinenti il servizio, senza maggiori oneri a carico della medesima.

L'Appaltatore dovrà garantire, all'interno del gruppo di lavoro, per il numero minimo di giornate previste, la presenza presso i locali della Committente del manager (cui si aggiungeranno nella programmazione settimanale le ulteriori risorse in

funzione di specifiche attività/incontri), incrementabile a richiesta della Committente sulla base di motivate esigenze e salvo le eventuali proposte migliorative offerte.

In caso di personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo, la Committente procederà alla richiesta formale di sostituzione, in questo caso l'Appaltatore si impegnerà a sostituire la risorsa entro 15 giorni dalla richiesta. La nuova risorsa dovrà possedere le competenze, le esperienze e gli attestati/certificazioni, in tipologia e durata, analoghe a quelle possedute dalla risorsa da sostituire. In caso di ritardo o in caso di inadeguatezza della nuova risorsa, tale da richiedere un'ulteriore sostituzione, saranno applicate le penali previste al successivo articolo 18.

Salvo i casi di forza maggiore, nel corso dell'erogazione del servizio, le risorse assegnate non potranno essere sostituite dall'Appaltatore senza adeguata motivazione e senza l'accordo della Committente. In particolare, il gruppo di lavoro non potrà essere modificato durante l'esecuzione del servizio né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, senza previo

consenso della Committente. Nell'eventualità in cui l'Appaltatore, durante lo svolgimento della prestazione, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà comunicarlo con congruo anticipo e formulare richiesta scritta e motivata alla Committente, indicando le ragioni che rendono necessaria la sostituzione ed i nominativi e le referenze dei componenti che vengono proposti. Tali nuovi componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai soggetti da sostituire, motivo per cui, in sede di richiesta di sostituzione, dovrà essere fornita la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti. La Committente si riserva di richiedere ulteriori nominativi se quelli proposti non saranno ritenuti idonei.

Durante tutto il periodo di esecuzione del servizio, la Committente potrà richiedere, a campione, la documentazione comprovante il possesso dei titoli, competenze ed esperienze previste per le varie figure professionali coinvolte nella fase di esecuzione contrattuale, salvo che queste non possano essere verificate d'ufficio, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, come previsto dal DPR 445/2000. Qualora la risorsa non presenti tali caratteristiche sarà considerata dalla Committente inadeguata e dovrà essere sostituita entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali previste (si rinvia all'art. 18). Si precisa che, qualunque siano le ragioni della sostituzione della risorsa, l'Appaltatore dovrà farsi carico di tutto quanto necessario per rendere la nuova risorsa autonoma e produttiva.

L'Appaltatore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto, sia in fase di presa in carico dei servizi sia durante l'affidamento stesso in caso di integrazioni e/o sostituzioni, rispondono ai requisiti minimi espressi nel C.S.A. e/o migliorativi eventualmente offerti in sede di offerta tecnica.

ART. 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA'
DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

L'Appaltatore si impegna: 1.a mantenere indenne la Committente da qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati; 2. a rispettare quanto previsto dal patto d'integrità degli appalti pubblici regionali in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Regionale Anticorruzione; 3. a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro il Codice di

comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con adottato con D.G.R. n. 1-1717 del 13.07.2015; 4. ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione; 5. ad esonerare la Committente da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione contrattuale; 6. a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Committente, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; 7. al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della

concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art. 11 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.). Qualora la Committente venga a conoscenza del mancato rispetto della norma citata, anche da parte di eventuali subappaltatori, l'irregolarità sarà segnalata agli organi competenti. 8. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso per l'esecuzione del presente Contratto, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto. 9. Le eventuali imprese, anche subappaltatrici, con sede in altri Paesi dell'Unione Europea, che utilizzano lavoratori con distacco transnazionale, dovranno applicare il CCNL di settore, compresi gli accordi integrativi e/o i contratti provinciali sottoscritti dalle

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e altresì quanto previsto dalla Direttiva europea 96/71/CE, recepita con D.Lgs. n. 72/2000. Tutti i lavoratori impiegati "trasfertisti" provenienti da fuori territorio regionale, dovranno essere segnalati dall'Appaltatore alla Committente e agli enti ispettivi, anche per la loro tutela assistenziale, sanitaria e verifica sulla formazione per la sicurezza. 10. L'Appaltatore è anche tenuto al rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'art. 2 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale), definita dalla medesima legge come l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o

sociale, nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. In caso di accertata violazione di tale principio (segnalata dalle associazioni che tutelano i soggetti citati o di cui la Committente sia venuta, in qualunque modo, a conoscenza) potrà essere applicata la penale prevista nel successivo art. 18.

ART. 13 - INCOMPATIBILITA'

Le informazioni di cui l'Appaltatore entrerà in possesso nel corso dello svolgimento delle suddette prestazioni possono determinare una posizione di vantaggio rispetto agli altri operatori economici tale da falsare la concorrenza o, in taluni casi, lo svolgimento di tale attività può determinare vere e proprie situazioni di conflitto di interessi, in contrasto con i principi di legalità, buona amministrazione, correttezza, parità di trattamento e libera concorrenza. Tale incompatibilità vale per l'Appaltatore, per eventuali subappaltatori e per le persone fisiche inserite nei gruppi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna ad evitare conflitti d'interesse astenendosi dal presentare progetti a cofinanziamento del FEASR della Regione Piemonte e a stipulare contratti o instaurare collaborazioni

con soggetti che intendano proporre progetti a cofinanziamento del FEASR della Regione Piemonte. Tali divieti si estendono ai soci, agli amministratori, ai dipendenti ed ai collaboratori dell'Appaltatore e delle imprese che partecipano alla prestazione del servizio.

Nel caso in cui la Committente verifichi casi di violazione di tale divieto, dovuti a situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, previo preavviso, potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 18, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni.

ART. 14 - PROPRIETA' DEI PRODOTTI

Sono di proprietà esclusiva della Committente tutti i documenti, i prodotti ed i risultati, comprensivi delle eventuali applicazioni software, conseguiti nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto. La Committente potrà utilizzarli senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto.

ART. 15 - RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza anche dopo la scadenza del presente Contratto. A tal fine l'Appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati di cui verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - TRATTAMENTO DATI DA PARTE DELL'APPALTATORE (RESPONSABILE ESTERNO")

La Committente garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni normative vigenti, in particolare quelle contenute nel General Data Protection Regulation (in seguito GDPR) 2016/679, alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018) e alle disposizioni regionali in materia.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del GDPR n. 679/2016, la Committente fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto e per gli obblighi legali relativi a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Committente in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalle norme.

Destinatari dei dati personali e diffusione

I dati potranno essere:

- a. trattati dagli incaricati autorizzati dalla Committente per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente Contratto;
- b. comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;
- c. comunicati ad altri concorrenti che facciano

richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 o di accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013);

d. comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza di quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008;

e. Il nominativo dell'Appaltatore e l'importo di aggiudicazione potranno essere diffusi tramite i siti internet della Regione Piemonte nell'apposita sezione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Regione Piemonte;

f. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);

g. I dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;

h. I dati medesimi non saranno in alcun modo

oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679 quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui di seguito o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, i Delegati al trattamento dei

dati sono i dirigenti responsabili delle seguenti strutture: • Direzione della Giunta regionale, Settore A1012C Contratti e Servizi, per quanto concerne la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'affidatario del servizio e gli adempimenti correlati di competenza; • Direzione regionale "Ambiente, Energia e Territorio", in quanto RUP del contratto; • Direzione regionale "Ambiente, Energia e Territorio", Settore A1614A "Foreste" per la fase esecutiva del presente Contratto. Responsabile (esterno) del trattamento è CSI Piemonte, cui è affidata la gestione del sistema informativo della Regione Piemonte.

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it.

L'"Informativa sul trattamento dei dati personali" è rivolta ai soggetti interessati:

- rappresentanti legali e amministratori dell'Appaltatore;
- persone aventi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nei confronti dell'Appaltatore e che siano coinvolti nell'erogazione del Servizio oggetto del presente contratto.

Limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente Contratto, l'Appaltatore è nominato Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile"). Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del "GDPR" è disciplinato dalle condizioni contrattuali, dalle prescrizioni previste dall'art. 29 del C.S.A. e dalle istruzioni di seguito riportate.

L'attività affidata comporta, per il Responsabile, il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal Contratto. Il Responsabile del trattamento ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare e far osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni previste nella nomina che sarà condizionata, per oggetto e durata, dal contratto in essere e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in

particolare dovrà adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

In caso di Raggruppamento temporaneo, qualora anche gli altri componenti del raggruppamento siano tenuti a trattare dati personali, il documento dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti nominati "Responsabili (esterni) del trattamento", limitatamente alle responsabilità inerenti il trattamento dei dati. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento; in caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro-tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni fornite.

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del presente Contratto, ha nominato, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., il "Direttore dell'esecuzione del Contratto", nella

persona dell'Ing. _____ - Dirigente responsabile del Settore A1614A - "Foreste".

Il D.E.C. dovrà verificare la corretta esecuzione del Contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

**ART. 18 - INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO**

La Committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento ed in via aggiuntiva rispetto ai controlli in corso di esecuzione del servizio, l'adequatezza del servizio prestato dall'Appaltatore e il rispetto degli obblighi previsti nel contratto.

Per la risoluzione del contratto si rinvia a quanto disposto dall'art. 122 D.Lgs. 36/2023 s.m.i. Per quanto concerne, in particolare, la risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, si applicherà la procedura prevista al comma 3 dell'art. 122 citato. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, è stabilito il seguente sistema di penali, ai sensi dell'art. 126 D.Lgs. 36/2023:

- con riferimento alla scadenza prevista per la presentazione del piano di lavoro semestrale delle attività (previsto al precedente art. 5), per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- con riferimento alle scadenze previste nel piano di lavoro approvato, per l'esecuzione delle attività o per la consegna di documenti o prodotti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di difformità delle attività o dei prodotti realizzati rispetto a quelli indicati nel piano di lavoro semestrale, sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata;
- in caso di accertate violazioni agli obblighi di legge richiamati all'articolo 16 del C.S.A. in materia di sicurezza sul lavoro, tutela del lavoro e della parità di trattamento, potrà essere applicata una penale di importo compreso fra l'1 per mille e l'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale, che il RUP quantificherà in base alla gravità dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali compete al RUP su motivata proposta del DEC.

In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente Contratto, la Committente ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Committente può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla garanzia definitiva (di cui al successivo 21), senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'impresa a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l'importo della penale sia trattenuta dalla garanzia definitiva, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.

Su motivata richiesta dell'Appaltatore, è possibile la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore oppure che le penali sono manifestamente sproporzionate, nel caso specifico, rispetto all'interesse della Committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il RUP su proposta del DEC.

L'ammontare delle singole penali, comminate per ritardato adempimento, è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un valore complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 126, comma 1, D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, saranno avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'articolo 122, comma 3, D.Lgs. 36/2023 s.m.i. In tal caso, la Committente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, alle medesime condizioni proposte dall'originario Appaltatore in sede in offerta.

La risoluzione del contratto sarà altresì disposta in caso di violazione del Patto di integrità e del Codice di Comportamento.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente Contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla parte di servizio regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresa la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altro Operatore Economico il servizio secondo quanto disposto dall'art. 122, comma 5 e 6, D.Lgs. 36/2023 s.m.i. L'Appaltatore inadempiente sarà altresì tenuto al risarcimento di tutti i danni ulteriori, diretti ed indiretti cagionati alla Committente.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del giudice amministrativo o del giudice ordinario,

la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente Contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. In tal caso, l'Appaltatore nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, dalla Committente, a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

UNILATERALE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 121 del Codice, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà della Committente - previa contestazione degli addebiti all'Appaltatore - risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art 1456 C.C., con incameramento del deposito cauzionale e risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a)apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- b)messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell'Appaltatore;
- c)gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la contrattazione collettiva di riferimento;
- d)interruzione non motivata del servizio;
- e)qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- f)violazione delle norme sul trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679", alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre D.D. 219 dell'8 marzo 2019);

- g) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- h) inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;
- i) violazione delle disposizioni del patto d'integrità degli appalti pubblici regionali;
- j) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del presente Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- k) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora durante la vigenza del Contratto la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento interdittivo antimafia;
- l) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari, di cui al D.Lgs. n. 231/01 e D.Lgs. n. 81/2008, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- m) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000;

n) nel caso in cui fossero rilevate situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse, così come descritte al precedente art. 13.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore della Committente.

Resta inteso che la Committente si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Appaltatore.

La Committente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 123 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., il presente Contratto non può essere ceduto e non può essere

affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni a pena di nullità.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal presente contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice.

Il subappalto è ammesso con le modalità previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n._____, emessa in data 20.02.2025 dall'impresa di assicurazioni_____, per l'importo di Euro 56.487,91.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta

esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto.

ART. 22 - VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità del servizio espletato, ai sensi dell'art. 116, comma 2 e 5 D.Lgs. 36/2023 s.m.i., in considerazione della durata del contratto (che richiede la verifica di cospicua documentazione), avrà luogo entro 6 mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. L'Appaltatore risponde per la difformità delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciate dalla Committente prima che il certificato di conformità assuma carattere definitivo (art. 116, comma 2).

Quando il certificato di conformità del servizio diviene definitivo, è svincolata la garanzia prevista al precedente art. 21.

ART. 23 – TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Appaltatore inoltre deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente

dovessero essere emanate durante l'esecuzione del presente Contratto.

ART. 24 - SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 39 L.R. 8/1984, tutte le spese inerenti il presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e repertoriato presso il Settore Contratti. E' prevista a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo secondo le modalità indicate nell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023. Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sulla Committente.

Il contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La registrazione avverrà a cura della Committente ma le spese di registrazione saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 25 - OSSERVANZA DELLE LEGGI - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni contenute:

- nel Progetto di Servizio;
- nel Disciplinare di Gara;
- nell'Offerta tecnico-economica;

- nel D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;
- nella legislazione dell'Unione Europea, nelle leggi, nei regolamenti ed in generale in tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscono il servizio oggetto del presente Contratto, ancorché non espressamente richiamate;
- nel Codice Civile e leggi in materia;
- nelle norme della Contabilità dello Stato.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, l'Autorità giudiziaria competente è il Foro di Torino.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

LA COMMITTENTE

REGIONE PIEMONTE

Il Rup **Ing.**

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

s.m.i.

L'APPALTATORE

La Società **POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.r.l.**

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

s.m.i.